



# COMUNE DI NULE

*PROVINCIA DI SASSARI*

---

## REGOLAMENTO COMUNALE PER L'USO DEI LOCALI DESTINATI AD ATTIVITA' SPORTIVE, RICREATIVE E CULTURALI

**Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale N° 47 del 29 Dicembre 2010**

**Ultima modifica adottata con deliberazione del Consiglio Comunale N° 31 del 24 Agosto 2011**

# **REGOLAMENTO PER L'USO DEI LOCALI COMUNALI DESTINATI AD ATTIVITA' SPORTIVE RICREATIVE E CULTURALI**

## **ART. 1 OGGETTO**

1. Il presente Regolamento individua i criteri generali per la concessione in uso di locali di proprietà comunale, assicurandone la migliore fruibilità, la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa, la valorizzazione ed il più proficuo utilizzo. L'individuazione degli spazi da concedere in uso avviene con atto di Giunta.

2. Gli spazi individuati dalla Giunta comunale sono strutture pubbliche che l'Amministrazione comunale destina alle attività sociali, culturali, politiche, sportive, di volontariato, ricreative organizzate e gestite da Enti Pubblici, Associazioni, o Gruppi di cittadini organizzati, o singoli cittadini del Comune di Nule o anche di altri Comuni purché le attività svolte siano rilevanti anche per la comunità di Nule, non aventi scopo di lucro, compatibilmente con le attività organizzate dall'Amministrazione stessa.

## **ART. 2 FINALITA' D'USO**

1. Sono destinati ad attività sportive tutte le strutture comunali costruite e/o adibite alla pratica sportiva amatoriale e competitiva (palestra, campo calcio), compresi i locali di supporto e accessori ed eventuali relative attrezzature ed impianti.

L'utilizzo della palestra (si intende al di fuori delle normale attività scolastica) potrà essere concesso previa autorizzazione del competente responsabile.

2. Sono destinati ad attività ricreativo- culturali i locali e le strutture adibiti internamente od esternamente, al coperto od all'aperto, a luogo di incontro per dibattiti, convegni, spettacoli, concerti, manifestazioni ricreative o culturali in genere (centro di aggregazione, centro culturale e palco Piazza, compresi eventuali locali di supporto ed accessori e relative attrezzature ed impianti.

3. E' destinato prioritariamente alla valorizzazione dei prodotti artigianali e allo sviluppo economico del Goceano la struttura del Centro diffusione dell'artigianato, così come stabilito dalla convenzione tra la "Società Goceano sviluppo" ed il comune di Nule per la cessione in uso dell'immobile stesso.

### **ART. 3 MODALITA' DI CONCESSIONE**

1. L'utilizzo degli spazi è riservato, in via prioritaria, alle iniziative e manifestazioni di carattere istituzionale o patrocinate dall'Amministrazione comunale. Esso può, pertanto, essere sospeso anche se già concesso in caso di necessità da parte dell'Amministrazione.

Si prevedono le seguenti modalità di utilizzo:

- a) utilizzo occasionale (orario o giornaliero);
- b) utilizzo per determinati periodo dell'anno o annuale (ad es. per riunioni settimanali di Associazioni o organizzazione corsi di ginnastica e simili). In tal caso la richiesta deve essere rinnovata annualmente;
- c) concessione in uso per un prolungato periodo di tempo, tramite apposita convenzione.

### **ART. 4 GESTIONE**

1. I locali e le strutture di cui al precedente art. 1 possono essere gestiti:

- a) in economia diretta dal Comune;
- b) tramite concessione parziale o totale ad Enti e/o Associazioni legalmente riconosciute o affiliate ad Associazioni giuridicamente riconosciute, operanti sul territorio del Comune ed aventi finalità promozionali senza scopo di lucro nei campi della cultura, del tempo libero, dello sport, nonché finalità assistenziali, rivolte a tutta la popolazione;
- c) tramite procedura ad evidenza pubblica ad Associazioni, Società o Ditte private operanti in tali settori di attività a fini di lucro, ed in possesso dei requisiti di Legge per l'assunzione di pubblici servizi.

2. Le concessioni di cui alla lett. b) del precedente comma possono essere previste senza costi per il Concessionario, salvo l'assunzione in carico delle spese di ordinaria manutenzione e gestione.

3. Le modalità ed il canone a base di gara per l'aggiudicazione di tali locali e strutture ai sensi del precedente comma 1 lett. c) vengono stabiliti con apposito provvedimento della Giunta Comunale.

### **ART. 5 TARIFFE**

1. L'utilizzazione dei locali di cui al precedente art. 1 è soggetta al pagamento di tariffe orarie stabilite annualmente dalla Giunta Comunale.

2. Sono esentati da tali contribuzioni le Associazioni Sportive e Culturali aventi sede ed attività in Nule, qualora non operino per fini di lucro.

3. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di esonerare dal pagamento, tramite provvedimento della Giunta Comunale, gruppi o privati qualora l'utilizzo dei locali sia relativo a manifestazioni organizzate su richiesta o patrocinio del Comune per fini sociali pubblici o scopi istituzionali.

4. Nel caso di concessione ed affidamento in gestione delle strutture in oggetto ai sensi del precedente art. 4 comma 1 lettere b) e c), le eventuali tariffe da applicare ai concessionari ed affidatari all'utilizzo degli impianti e strutture dovranno essere annualmente approvate dalla Giunta Comunale entro i termini di scadenza di deliberazione del Bilancio.

## **ART. 6 UTILIZZO**

1. Gli Enti, le Associazioni, le Ditte, i gruppi ed i privati interessati ad usufruire dei locali e delle strutture in oggetto devono presentare domanda firmata dal Presidente o legale Rappresentante, all'Amministrazione Comunale massimo entro il giorno precedente il periodo richiesto per utilizzi saltuari compatibilmente con la programmazione annuale già definita.

2. Nella domanda dovranno essere indicati:

a- la ragione sociale, lo Statuto dell'Ente o dell'Associazione richiedente;

b- il programma dettagliato delle attività che si intendono svolgere;

c- il calendario dei giorni e degli orari interessati da tali attività;

d- il nome di un responsabile al quale verranno consegnate le chiavi;

e- l'impegno ad utilizzare i locali con correttezza ed al risarcimento di eventuali danni arrecati;

f- una dichiarazione in base alla quale l'Amministrazione Comunale è sollevata da ogni o qualsiasi responsabilità per eventuali incidenti o danni diretti o indiretti che dovessero coinvolgere gli utilizzatori nella pratica dei relativi sport.

3. Ogni successiva variazione ai programmi d'utilizzo presentati ed acconsentiti dovrà essere comunicata dai Concessionari o fruitori, al Comune e viceversa, con un giorno di anticipo.

## **ART. 7 CONCESSIONE**

1. Le richieste verranno prese in considerazione in base all'ordine cronologico di presentazione. In caso di concomitanza di richiesta, a parità di requisiti, saranno favorite le iniziative di maggior rilievo locale, sociale, culturale, politico, previo tentativo di accordo.

2. In ogni caso, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di concedere i locali a seguito di verifica di compatibilità dell'attività proposta con gli scopi istituzionali dell'Ente e compatibilmente con le proprie esigenze, privilegiando le attività rivolte ad anziani e ragazzi in età scolare.

5. Per ogni concessione in uso dei locali e strutture in oggetto di durata superiore a trenta giorni dovrà essere stipulata tra il Comune ed il concessionario apposita convenzione che rispetti le condizioni stabilite dal presente Regolamento.

## **ART. 8 RESPONSABILITA' DEI RICHIEDENTI**

Gli utenti, per il periodo in cui usufruiscono delle strutture pubbliche, sono responsabili per ogni danno che venisse arrecato per incuria, negligenza od altra causa e hanno l'obbligo di osservare scrupolosamente le disposizioni di legge e di regolamento vigente in materia. In particolare, il responsabile dell'iniziativa, identificato ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera d) è tenuto:

a - a vigilare affinché non sia superata la capienza dei locali concessi in uso;

b - a far rispettare il divieto di fumare nei locali;

c - ad evitare tassativamente di installare strutture, infissi o altre opere che possono danneggiare gli ambienti;

d - a garantire l'uso più corretto e rispettoso dei locali, dei servizi, degli arredi e degli spazi messi a disposizione per le manifestazioni e delle attrezzature contenute nei locali stessi;

e - a farsi carico della sistemazione e della pulizia dei locali dopo l'utilizzo, salvo diversi accordi presi con l'Amministrazione;

f - a farsi carico dell'apertura e della chiusura dei locali;

g - a segnalare immediatamente agli Uffici comunali eventuali danni o guasti, che verranno addebitati al richiedente.

Il rimborso delle spese per danni eventualmente arrecati, previa contestazione da parte del Responsabile del Servizio entro 3 giorni dall'uso e, comunque, prima che la sala venga utilizzata da altri, nonché il ripristino dello stato iniziale dei locali costituisce condizione

imprescindibile per ulteriori concessioni dei locali a coloro che li hanno causati. In caso di inadempienza si procede alla stima dei danni e all'avvio del procedimento per la riscossione coattiva, fatta salva la facoltà dell'Ente di denuncia all'autorità competente.

## **ART. 9 SPESE DI GESTIONE**

1. Tra le spese di gestione può essere concesso l'uso dell'energia elettrica a titolo gratuito, unicamente a scopo di illuminazione pubblica. Può altresì essere concesso il consumo di energia ad altri scopi (riscaldamento, altro) per motivi di estrema necessità ed urgenza e previa motivata autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

2. Tutte le altre spese di gestione sono a carico dei Concessionari ed affidatari in particolare;

a - la pulizia dei locali;

b - le spese di riscaldamento ed energia elettrica escluse quelle per l'illuminazione pubblica della struttura;

c - le spese telefoniche e per i servizi informatici e telematici vari;

d - le spese di gestione delle attrezzature ed impianti concessi ed affidati in gestione con le relative strutture.

3. Il Comune provvede alla stipula di propria assicurazione, per responsabilità civile verso terzi degli immobili e contro i danni causati da incendi, fulmini o scoppi.

## **ART. 10 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA**

1. La manutenzione ordinaria dei locali, delle eventuali relative attrezzature e degli impianti accessori (elettrico, di riscaldamento ecc..) di proprietà comunale sarà a totale carico dei concessionari ed affidatari i quali dovranno garantirne in ogni momento la perfetta agibilità e funzionalità. I presidenti o Legali Rappresentanti di Enti ed Associazioni, i firmatari di richieste i quali siano stati autorizzati all'utilizzo delle strutture saranno ritenuti responsabili in prima persona di eventuali danni constatati.

2. Potranno essere utilizzate strutture mobili necessarie allo svolgimento delle attività purché ne sia possibile la rimozione ogni qualvolta se ne riveli la necessità; tali strutture comunque dovranno essere rimosse al termine dell'utilizzo dei locali.

3. Sarà in carico del Comune il controllo, la verifica e l'eventuale adeguamento dei

locali alla normativa vigente in materia di prevenzione infortuni, prevenzione degli incendi ecc. per le attività previste all'interno delle strutture.

#### **ART. 11 GARANZIE**

1. Al momento della concessione ed affidamento in gestione dei locali e strutture le Associazioni, Enti e Società devono provvedere a presentare apposita garanzia, tramite fidejussione o deposito cauzionale, sul corretto utilizzo degli stessi, conforme al presente regolamento. Tale garanzia va definita in un valore pari a 500 Euro per il primo mese di utilizzo, incrementato di Euro 20 per ogni mese o frazione di mese che si aggiunge e deve essere costantemente mantenuta nell'intero importo sino al termine dell'utilizzo. Le Associazioni o Società concessionarie devono provvedere al completo reintegro dell'importo garantito nel termine di 15 giorni ogni qual volta il Comune debba motivatamente ricorrere alla sua liquidazione. In caso contrario il Comune potrà revocare immediatamente la concessione o l'affidamento dei locali e strutture.

2. Sono esenti dal pagamento cauzionale le Associazioni non-profit e di volontariato riconosciute.

3. In caso di concessione in uso occasionale, il deposito cauzionale non è dovuto.

#### **ART. 12 RICONSEGNA DEI LOCALI**

1. Al termine di ogni periodo di utilizzo, anche nel caso di manifestazioni occasionali, i locali e le strutture dovranno essere riconsegnati in perfetta integrità ed efficienza.

2. In caso di danni arrecati agli immobili, le eventuali riparazioni verranno addebitate all'Ente, Associazioni, Società, ecc. responsabile, oppure, in caso non sia possibile accertare la responsabilità, l'onere graverà in parti uguali tra tutti gli usufruttori.

#### **ART. 13 LIMITAZIONI E REVOCHE**

1. L'amministrazione Comunale si riserva, in ogni momento, la possibilità di limitare o di revocare totalmente la concessione o affidamento delle strutture, con preavviso scritto di trenta giorni, a seguito di:

a - eventuali nuove necessità emergenti nella programmazione dell'attività del

Comune;

b - utilizzo non consono alle presenti norme regolamentari;

c - morosità nel pagamento del canone di affidamento;

2. La revoca ha effetto immediato a seguito di:

a - utilizzo non consono agli Statuti degli Enti ed Associazioni senza scopo di lucro;

b - illeciti commessi durante l'utilizzo;

c - sub-concessione dei locali ed attrezzature ed altri enti, Associazioni, Società ecc.. senza preventiva autorizzazione del Comune;

d - mancato reintegro della garanzia di cui al precedente articolo 10.

3. In occasione di manifestazioni comunali di particolare interesse pubblico o qualora se ne ravvisi la necessità con preavviso di 10 giorni potrà essere richiesto agli Enti, Associazioni, Società ecc., di mettere a disposizione i locali in concessione per il periodo strettamente necessario allo svolgimento delle stesse, salvo rimborso delle relative spese di gestione sostenute.

#### **ART. 14 CONTROVERSIE**

Per ogni controversia che debba insorgere tra il Comune ed Enti, Associazioni e Società titolari di concessione sarà competente il Foro di Sassari, salva la competenza per Legge del Giudice di Pace territoriale.

#### **ART. 15 DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si fa riferimento alle vigenti disposizioni di Legge.

#### **ART. 16 ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entrerà in vigore come previsto dallo Statuto Comunale.